

## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

### SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei Magistrati:

Dott. MARRAPODI Veronica - Presidente -

Dott. COSTANZO Rosa Maria Alba - rel. Giudice -

Dott. GRIFFINI Carlotta Rosa Maria - Giudice onorario -

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data ...da:

F.S.H., c.f. (OMISSIS), assistita e difesa dagli avv...., come da procura in atti;

- ricorrente -

nei confronti di:

S.G.S.T., c.f. (OMISSIS), assistito e difeso dall'avvocato..., come da procura in atti;

- resistente -

con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c..

CONCLUSIONI:

per F.S.H.; come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;

per S.G.S.T.: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso in fatto.

RG n. .../2020 H.F.S. e S.G.S.T. hanno contratto matrimonio civile in

(OMISSIS).

Dalla loro unione sono nati M., maggiorenne ed economicamente autonoma, Gh. e Gi., ancora minorenni.

Con ricorso regolarmente depositato, la signora F.S. ha domandato lo scioglimento del matrimonio contratto col coniuge, l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col padre in forma protetta e un contributo per il loro mantenimento pari a 350 Euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha inoltre richiesto di essere reintegrato nella responsabilità genitoriale, la regolamentazione delle modalità di affido, collocamento e visite secondo le forme ritenute più opportune e la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della prole in 200 Euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del..., la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, ha dichiarato di voler rimandare di qualche mese il divorzio per valutare se il marito fosse cambiato, mentre il resistente ha affermato di non voler divorziare. Ritenuto il fallimento del tentativo di conciliazione, a fronte delle dichiarazioni rese dalla moglie, le quali lasciavano presagire la mera volontà di sperimentare una ripresa del rapporto col coniuge, il Presidente designato, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ha nominato Giudice Istruttore sè stesso e ha fissato la prima udienza di comparizione e trattazione della causa in data 12 ottobre 2021.

L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., il resistente, comparso personalmente, ha dichiarato di aver ripreso la convivenza con la moglie da quattro mesi e ha pertanto eccepito l'improcedibilità del ricorso, alla quale la difesa della ricorrente si è opposta.

Disposta la comparizione personale dei coniugi, la signora F.S.H. ha dichiarato di voler divorziare, di non vivere più col marito da un mese e di averci convissuto per qualche settimana, mentre il signor S.G.S.T. ha confermato di aver vissuto con la moglie per quattro mesi e di aver trascorso insieme a lei anche il periodo delle vacanze estive.

Il Giudice Istruttore, all'esito dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, in carenza di istanze istruttorie e di richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.

La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai coniugi all'udienza del 22 marzo 2022, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Sull'eccezione di improcedibilità della domanda.

La ricorrente ha domandato in via principale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto col marito, essendo decorso il termine previsto ex lege dalla comparizione personale dei coniugi nel procedimento di separazione, definito con sentenza n. .../2017, pubblicata da questo Tribunale il 24 maggio 2017 e passata in giudicato.

Il resistente, pur avendo inizialmente aderito alla domanda, con la memoria integrativa, ne ha eccepito l'improcedibilità, sostenendo di essersi medio tempore riconciliato con la moglie.

Occorre dunque soffermarsi, preliminarmente, sull'eccezione di improcedibilità della domanda di divorzio.

Il signor S.G.S.T. ha affermato di aver convissuto con la moglie presso l'abitazione della stessa per almeno quattro mesi, da agosto a dicembre 2021, durante i quali i coniugi hanno rinstaurato la loro relazione, trascorrendo insieme anche le vacanze estive.

A sostegno di quanto dedotto, ha richiamato le dichiarazioni rese dalla moglie agli assistenti sociali, ritenute prova inequivocabile di una stabile ripresa del rapporto coniugale e, quindi, della riconciliazione, confermata anche da M., figlia maggiorenne della coppia (v. relazione SS ...del 16 agosto 2022).

In sede di comparsa conclusionale, ha peraltro rappresentato di aver ripreso la convivenza con la ricorrente dal mese di marzo 2022 e ha chiesto che la causa venga rimessa in istruttoria per procedere agli accertamenti necessari, anche mediante l'escussione testimoniale della figlia maggiorenne.

La ricorrente, di contro, ha escluso la ripresa di una relazione affettiva dei coniugi, sostenendo che la convivenza non sia ripresa in modo stabile e significativo e che, ad ogni modo, si sia concretizzata in un semplice aiuto materiale diretto all'accudimento della prole. Si è pertanto opposta all'eccezione, insistendo per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.

Tanto premesso, questo Collegio ritiene che l'eccezione sia fondata e pertanto meriti di essere accolta, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti, come richiesto dal resistente.

Anzitutto, pare opportuno rammentare che La riconciliazione per fatti concludenti tra coniugi legalmente separati, ostativa alla pronuncia del divorzio, deve desumersi univocamente dalla concreta ripresa da parte loro di reciproche relazioni di vita, oggettivamente idonee a dimostrare la ricostruzione spirituale e materiale del rapporto matrimoniale, con conseguente superamento delle condizioni che in precedenza avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, non avendo invece particolare rilievo né i meri elementi psicologici, né, di per sé, la stessa ripresa della convivenza (Cass. 24 dicembre 2013, n. 28655).

La Corte Suprema ha inoltre affermato che In tema di riconciliazione tra coniugi separati, alla luce degli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, che costituiscono il nucleo del vincolo coniugale (Cass. 21 maggio 2021, n. 14037).

Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, nel corso del giudizio, la ricorrente ha inizialmente espresso la volontà di tentare un ricongiungimento familiare, tant'è che, all'udienza presidenziale del 13 maggio 2021, sentita in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato: Voglio rimandare il divorzio di qualche mese, voglio vedere se è cambiato. Mio marito mi ha proposto di andare in vacanza tutti insieme ma con camere separate e, ancora, io vedo che lui è cambiato, se è così io sono contenta perché i miei figli hanno bisogno del papà (v. verbale del 13.5.2021).

Nell'ambito dell'indagine delegata in fase presidenziale ai servizi sociali, gli operatori hanno inoltre riferito a questa Autorità Giudiziaria di aver preso contatti con la madre dei minori, riportando che: La sig.ra H., in sede di colloquio, ha riferito di aver intrapreso una relazione con il sig. S., in quanto, a suo dire, lo stesso è cambiato, e appare più gentile, educato, disponibile a collaborare per la crescita dei figli e attento ai loro bisogni e, ancora, La signora ha raccontato che a fronte di questa situazione, lei e l'ex marito, hanno iniziato a frequentarsi regolarmente e riallacciare i rapporti. La stessa di

alcune perplessità e dubbi riportati dalla scrivente ha riferito" decido io con chi stare. Io sono la mamma e so di cosa hanno bisogno i bambini; quando c'era bisogno l'ho denunciato, ora loro hanno bisogno del loro papà e lui è cambiato e mi ha mostrato in vari modi che posso fidarmi di lui. ". La signora ha dichiarato di star effettuando degli accertamenti sanitari al fine di verificare l'effettivo stato di gravidanza (v. relazione SS ...del 16 agosto 2022).

Sul piano probatorio, tali dichiarazioni, pur essendo state acquisite nell'ambito di un accertamento disposto per altri scopi, assumono valore confessorio e valgono a dimostrare, ad avviso di questo Collegio, l'effettiva ripresa di una comunione materiale e spirituale dei coniugi, non essendo state oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente.

Invero, deve ritenersi che la signora H.F.S., la quale ha inizialmente espresso il mero desiderio di tentare un ricongiungimento col marito - di per sé non sufficiente a determinare la riconciliazione dei coniugi, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata - in un secondo momento ha ripristinato una comunione materiale e spirituale col marito, dichiarandosi appagata e soddisfatta della loro relazione nella convinzione che il signor S. fosse cambiato. Del resto, la fermezza della decisione della signora F.S. di riprendere stabilmente il rapporto col resistente risulta anche dalla condotta adottata in violazione delle prescrizioni del Tribunale per i Minorenni che, con decreto del..., ha vietato la coabitazione dei coniugi e l'avvicinamento del marito alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla moglie, nonché di questo Tribunale, avendo la stessa riferito agli assistenti sociali che i bambini incontrano liberamente il padre e pertanto non comprende il senso di proseguire con gli incontri protetti e chiesto informazioni e l'iter necessario da compiere per permettere al sig. S. di riacquisire la responsabilità genitoriale (v. relazione SS...del 16 agosto 2022).

Anche la figlia primogenita M., sentita dagli assistenti sociali, ha confermato la ripresa della relazione dei genitori, riferendo di essere contenta dell'evoluzione della situazione, e vedere i fratelli felici per questo riavvicinamento e anche i suoi figli adorano il nonno (v. relazione SS ...del 16 agosto 2022).

Alla luce di tali elementi, non appaiono credibili le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 25 gennaio 2022, allorché ha riferito di aver convissuto col marito per appena una settimana, considerato quanto precedentemente narrato agli operatori sociali e quanto affermato dal resistente, comparso personalmente all'udienza del 12 ottobre 2021, e non contestato dalla difesa della ricorrente, che si è limitata a dichiarare che la propria assistita non era ancora sicura di questa scelta (v. verbale 12.10.21).

Non può ritenersi, inoltre, che la convivenza dei coniugi, pacificamente protrattasi per almeno quattro mesi, abbia assunto i tratti di una mera coabitazione ovvero che, come sostenuto dalla ricorrente, fosse funzionale alla gestione dei figli, in quanto, nell'arco di tale periodo, le parti hanno trascorso insieme le vacanze estive, il marito ha collaborato e contribuito ai bisogni della famiglia sia sotto il profilo materiale, occupandosi di comprare la spesa e quanto necessario per i minori (v. verbale 15.7.21), sia sotto il profilo morale, essendosi occupato insieme alla moglie dei doveri di accudimento della prole e avendo ripreso anche rapporti sessuali, al punto che la signora ha espresso il dubbio di essere incinta.

Oltretutto, si osservi che la ricorrente, con la propria memoria di replica, non ha contestato specificatamente quanto affermato dalla controparte in ordine alla ripresa della convivenza dei coniugi nel mese di marzo 2022.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene pertanto che i coniugi, dopo aver sperimentato la convivenza, si siano effettivamente riconciliati, superando le ragioni che ne avevano reso a suo tempo intollerabile la prosecuzione per ricongiungersi e ricostituire una comunione di vita materiale e spirituale, connotata dalla coabitazione, dalla collaborazione nell'interesse della famiglia, dall'assistenza morale e materiale e dal reciproco affetto.

L'intervenuta riconciliazione dei coniugi rende improcedibile la domanda di divorzio, non potendo valere in senso contrario il sorgere di una successiva crisi coniugale che abbia nuovamente determinato l'interruzione della convivenza.

Sulle spese di lite.

Le spese di lite vanno integralmente compensate, considerate le ragioni che ha condotto alla presente pronuncia.

**P.Q.M.**

il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

1. dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Bergamo, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022